

Ordine degli Avvocati di Perugia

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 16 MAGGIO 2019

Alle ore 14.00 del 16 maggio dell'anno duemiladiciannove, nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:

COMPONENTE		PRESENTE	ASSENTE
Avv. Stefano Tentori Montalto	Presidente	X	
Avv. Massimo Brazzi	Vice Presidente	X	
Avv. Vincenzo Maccarone	Segretario	X	
Avv. Paola Margiacchi	Tesoriere	X	
Avv. Emilio Bagianti	Consigliere	X	
Avv. Carlo Bizzarri	Consigliere	X	
Avv. Francesca Brutti	Consigliere	X	
Avv. Lino Ciaccio	Consigliere	X	
Avv. Francesco Crisi	Consigliere	X	
Avv. Pier Paolo Davalli	Consigliere		AG
Avv. Francesco Maria Falcinelli	Consigliere	X	
Avv. Ermes Farinazzo	Consigliere		AG
Avv. Nicola Marcinnò	Consigliere	X	
Avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli	Consigliere		AG
Avv. Gabriele Minelli	Consigliere		AG
Avv. Laura Modena	Consigliere	X	
Avv. Alessandra Ottaviani	Consigliere	X	
Avv. Bruna Ronconi	Consigliere	X	
Avv. Ilario Taddei	Consigliere	X	
Avv. Maria Cristina Volpi	Consigliere	X	
Avv. Cristina Zinci	Consigliere	X	

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

omissis

PROBLEMATICA RELATIVA ALLA LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA QUALE DIFENSORE D'UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

RILEVATO

che vari Colleghi hanno segnalato la possibilità di confusione che può sorgere in ordine al soggetto tenuto al pagamento delle competenze, reclamate e dovute al difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 IV co. c.p.p., vale a dire quando un difensore di fiducia o d'ufficio "non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa".

CONSIDERATO

che l'Avvocato, così nominato, per le prestazioni svolte, ha certamente diritto al compenso dei relativi onorari;

che possono determinarsi varie ipotesi di seguito elencate:

A) nomina del difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia;

B) nomina del difensore d'ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio precedentemente nominato ex art. 97 I co. c.p.p.;

C) nomina di nuovo difensore d'ufficio;

D) nomina del difensore d'ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Che in tutte le ipotesi, per espresso richiamo legislativo trova applicazione la previsione dell'art. 102 c.p.p.

Tutto ciò rilevato e considerato, il Consiglio

DELIBERA

1) Nell'ipotesi sub **A**, (nomina di difensore di fiducia) il soggetto tenuto alla corresponsione è senz'altro colui in favore del quale sono state svolte le prestazioni e, quindi, l'imputato o l'indagato. In questo caso, però, il Collega avente diritto, anche in ottemperanza al principio di colleganza, dovrà far pervenire la richiesta al nominato Avvocato di fiducia il quale, a sua volta, sarà tenuto a trasmetterla al cliente e dovrà adoperarsi affinché avvenga un puntuale e sollecito adempimento. Nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia non dia riscontro o non si adoperi come dovuto, quello d'ufficio potrà rivolgersi direttamente alla parte sperando, se necessario, le procedure di legge.

L'avvocato nominato d'ufficio, nella richiesta fatta all'Avvocato fiduciario, dovrà richiamare la presente delibera.

2) Nell'ipotesi sub **B** (nomina in sostituzione di altro difensore d'ufficio) la richiesta di pagamento delle competenze può essere fatta direttamente all'indagato o all'imputato. È comunque opportuno ed auspicabile che il difensore sostituito venga messo contestualmente al corrente di ciò dal collega sostituito.

3) Nell'ipotesi sub **C** (nomina di nuovo difensore) il difensore d'ufficio potrà rivolgersi direttamente alla parte senza alcun onere.

4) Nell'ipotesi sub **D** (nomina di sostituto di difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato), considerato che non è consentito essere assistiti da più di un difensore ammesso al suddetto

Ordine degli Avvocati di Perugia

patrocinio; che la parte non può sopportare le conseguenze connesse all'assenza del difensore; che al momento della presentazione della nota, trovando applicazione l'art. 102 c.p.p., il difensore di soggetto ammesso al beneficio potrà esporre anche le prestazioni compiute dal suo sostituto. Ciò premesso, il difensore sostituto nominato potrà chiedere ed esigere le proprie competenze con richiesta al difensore sostituito solo dopo che lo stesso le avrà percepite all'esito della procedura liquidatoria e nella misura che gli compete per le prestazioni svolte.

In nessun caso, salvo i casi disciplinati dalla delibera, l'avvocato potrà chiedere il proprio compenso direttamente al collega sostituito.

omissis

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Vincenzo Maccarone

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Stefano Tentori Montalto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Consigliere Segretario

Avv. Vincenzo Maccarone

